

## OIC 2 - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

### 01. NOZIONE

L' **OIC (Organismo Italiano di Contabilità)**, è nato, nella veste giuridica di fondazione il 27 novembre 2001, dall'esigenza di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'organismo promulga i **Principi Contabili Nazionali**.

In questa scheda, come sempre accade, al solo scopo di divulgazione e conoscenza, ci occupiamo dell'**OIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare** risalente all'**ottobre 2005**, riprendendo ampi stralci dell'avvenuta pubblicazione.

### 02. IL RICONOSCIMENTO DELL'OIC

La legge **11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014**, ha riconosciuto il ruolo e le funzioni dell'OIC.

La legge **integra il d.lgs. 38/2005** con **gli articoli 9-bis e 9-ter**, mantenendo invariate le modalità di finanziamento dell'OIC già previste dalla legge 244/2007.

#### Art. 9-bis

#### ***Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità***

*1. L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:*

- a) ***emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;***
- b) ***fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;***
- c) ***partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.***

*Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che*

*hanno competenze in materia contabile.*

*2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.*

### **03. LE PREMESSE DEL PRINCIPIO CONTABILE NUMERO 2**

Nell'ottobre 2005 è stato pubblicato l'**IOIC 2** relativo ai **Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare**.

La novità di poter destinare, nell'ambito societario, dei patrimoni o degli investimenti ad uno specifico affare fu introdotta dal **D.Lgs 6/2003, articolo 1**, con effetto ed entrata in vigore **dal 1° gennaio 2004**, nell'ambito della Riforma del diritto societario che aggiunse al Codice civile gli **articoli da 2447-bis a 2447-novies**.

L'assoluta novità prevede che la SpA possa asportare dal proprio patrimonio un insieme di beni, solitamente coordinati ad azienda o ramo d'azienda, e li destini (mediante delibera da pubblicare nel Registro delle Imprese) ad uno specifico affare. Tale operazione può avvenire anche più volte purché il valore complessivo dei patrimoni destinati non superi, complessivamente, il valore di un decimo del patrimonio netto della società.

La società può fare società..., ovvero possono partecipare anche altri terzi allo specifico affare. Ad ogni buon conto, la delibera istitutiva deve indicare i beni e se nei medesimi ricadono beni immobili e mobili registrati occorre eseguire la trascrizione dei medesimi.

La conseguenza è che tali beni rimangono sottratti ai creditori generali della società, quei titolari che non hanno alcuna causa nello specifico affare. La norma prevede che si possa fare opposizione alla delibera istitutiva dell'affare entro 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese. Così come la delibera di destinazione dovrà essere accompagnata da un adeguato **piano economico-finanziario** e le **regole di rendicontazione** dell'affare.

Nel silenzio della delibera per le obbligazioni contratte per lo specifico affare risponde solo il patrimonio all'uopo destinato.

#### 04. SCRITTURE CONTABILI DEL PATRIMONIO DESTINATO

L'articolo 2447-sexies, codice civile prevede che per ciascun specifico affare, gli amministratori della società **"tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 e seguenti"**.

Pertanto, per ogni patrimonio destinato e per ogni specifico affare vanno tenuti apposti:

libro giornale;
libro inventari;
contabilità separata in partita doppia;
stato patrimoniale e conto economico dell'affare.

Se l'affare **dura più di un esercizio**, occorre procedere a **periodica chiusura dei conti** nella contabilità separata. La contabilità separata dovrà poi confluire in quella generale seguendo i principi e le regole di una ordinata contabilità.

Nel **libro degli inventari** si parte da una situazione patrimoniale iniziale costituita dalle attività e dalle (eventuali) passività che fanno parte del patrimonio destinato, nonché dai diversi rapporti giuridici individuati nella delibera di destinazione. Sebbene non vi sia un espresso obbligo legislativo in tal senso, **è ragionevole attendersi che le disponibilità liquide** pertinenti all'affare (originarie e successive) siano rilevate in specifici conti correnti bancari e/o postali, relativi a ciascun affare.

Se vengono emessi specifici strumenti finanziari, deve essere tenuto un apposito "libro" col contenuto precisato dal 2° periodo dell'art. 2447-sexies.

#### 05. IL RENDICONTO DELLO SPECIFICO AFFARE

L'articolo 2447-septies, comma 2, stabilisce che **"per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto..."**. Dato il richiamo alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti, il rendiconto dello "specifico affare".

Il **rendiconto** è costituito dai seguenti documenti:

a)	uno <b>stato patrimoniale</b> dello specifico affare redatto secondo lo schema dell'art. 2424 (con possibilità anche di voci e sottovoci con specifica denominazione). Nel Patrimonio Netto figurerà la voce "Patrimonio Netto (o Deficit Netto) dell'affare", suddivisa in: importo originario, specifiche riserve previste al paragrafo 5 per gli apporti di terzi, utile (perdita) di periodo, utili (perdite) dei periodi precedenti. Il dettaglio della suddivisione va illustrata nella nota di commento;
b)	un <b>conto economico</b> dello specifico affare redatto in base ai principi generali, secondo lo schema dell'art. 2425. Deve comunque ritenersi possibile l'utilizzo di voci e sottovoci con specifica denominazione, se richiesto dalla natura dell'affare. In questa ipotesi va precisato in quali voci del conto economico generale della società sono iscritti i relativi importi;
c)	una <b>nota di commento</b> nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico sarà svolta una breve spiegazione delle principali variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio riguardante lo specifico affare considerato. Si applicano qui le regole generali del codice civile, i principi di valutazione, per categorie di attività e passività, saranno identici a quelli utilizzati nel bilancio generale;
d)	<b>regole di rendicontazione dell'affare</b> , il rendiconto del patrimonio separato deve contenere l'indicazione dei criteri seguiti per la sua redazione;
e)	riferimento al <b>contenuto della delibera di costituzione</b> del patrimonio destinato specie per quanto attiene alla natura dell'affare, alla composizione del patrimonio destinato, agli apporti di terzi, alle eventuali garanzie rilasciate dalla società, agli eventuali strumenti finanziari emessi ed alla società di revisione nominata per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, la cui relazione deve essere allegata al rendiconto.

## 06. RIFLESSI SUL BILANCIO DELLA SOCIETA'

I componenti patrimoniali di ciascun affare devono figurare nello Stato Patrimoniale del rendiconto dello specifico affare e, ai sensi della formulazione **dell'articolo 2447-septies, 1° comma del Codice Civile**, anche nello Stato Patrimoniale della società promotrice.

Tale disposizione richiede dunque l'indicazione, per ciascuna voce di attività e passività, dell'importo relativo ai patrimoni destinati.

La rappresentazione richiesta dalla norma menzionata può essere ottenuta in vari modi:

a)	creando, per ciascuna voce interessata dello stato patrimoniale generale, un "di cui";
b)	creando, per ciascuna voce, una specifica sottovoce;
c)	separando gli importi relativi al patrimonio destinato in una colonna interna

Nel **patrimonio netto** non è opportuno iscrivere una voce complessiva del tipo "**Patrimonio Netto relativo ai patrimoni destinati**", anche perché tale porzione per la parte destinata dalla società al momento della costituzione del patrimonio destinato è già compresa nell'importo del capitale e delle varie riserve.

Le uniche riserve che devono, invece, essere iscritte in aggiunta a quelle già previste dallo schema di legge, sono le seguenti:

a)	<b>Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati;</b>
b)	<b>Utili (perdite) di patrimoni destinati portati a nuovo.</b>

**L'articolo 2427-septies, comma 4**, stabilisce poi che, qualora sia prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, "***l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa***".

Nel **conto economico**, le norme non richiedono la distinta indicazione dei costi e dei ricavi relativi ai patrimoni destinati. Tuttavia, è preferibile la distinta indicazione dei componenti positivi e negativi di reddito di pertinenza del patrimonio destinato, in quanto tale indicazione dà una più immediata ed intelligibile visione d'insieme dei componenti dell'unitario risultato economico della società.

Nella **nota integrativa** in base a quanto previsto dalle disposizioni **dell'articolo 2447-septies, comma 3 e dell'articolo 2427 n. 20**), per ciascun patrimonio destinato (e con riferimento al rendiconto allegato al bilancio generale della società) devono essere illustrati il **tipo di beni che lo compongono** o di **rapporti giuridici** ed i **criteri per l'imputazione e la ripartizione dei costi**.

---

## 07. GLI APPORTI DEI TERZI

---

In merito a tale problematica va precisato che il patrimonio destinato, anche se incrementato da apporti dei terzi **non restituibili**, non costituisce un patrimonio che, al termine dell'affare, deve essere **liquidato** e distribuito agli interessati (la società e i terzi apportanti): i terzi apportanti hanno diritto solo ad una quota dell'eventuale utile realizzato con lo svolgimento dell'affare, oltre alla restituzione dell'apporto, se così è stato stabilito nei patti contrattuali. Ad una vera e propria liquidazione del patrimonio può addivenirsi solo nelle ipotesi in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte dalla società per lo svolgimento dell'affare al quale era destinato il patrimonio.

Trattandosi di apporto di un terzo, **non di "conferimento"**, non si applicano le limitazioni previste **dall'articolo 2342 Codice Civile**.

Pertanto, può essere apportato oltre al denaro, qualunque tipo di bene o servizio utile allo svolgimento dell'affare:

beni e crediti conferibili ex art. 2342, eventualmente gravati di debiti (es.: un immobile sul quale insista un mutuo fondiario);

diritti reali e personali di godimento;

prestazioni di opera e servizi, che non possono formare oggetto di conferimento nelle S.p.A.;

attività immateriali di qualunque tipo, purché siano attendibilmente valutabili anche se si ritengono non conferibili in S.p.A. (es. know-how, che alcuni giuristi ritengono non sempre conferibile).

Per le prestazioni d'opera del terzo apportante (es.: un ingegnere edile, che si impegna a dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato ed ottiene come corrispettivo una partecipazione agli utili derivanti dalla vendita delle relative unità immobiliari), al fine di assicurare la loro "effettività" e quindi iscrivibilità nell'attivo dello stato patrimoniale, deve ritenersi **necessaria la garanzia prevista dall'articolo 2464, 6° comma** in tema di conferimento in società a responsabilità limitata: ***ossia la stipula di una polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria.***

La società dovrà iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale del patrimonio destinato il valore dell'utilizzo del bene o della prestazione d'opera personale (nell'importo convenuto con il terzo), con contropartita un'apposita riserva indisponibile ("**Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati**").

Se dagli accordi col terzo risulta che il bene dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell'apporto, deve essere iscritto, ed incrementato gradualmente, un "**Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati**". Il relativo accantonamento costituisce un costo di gestione dell'affare".

Se nel successivo esercizio l'affare produce utili e questi non sono stati ancora corrisposti, **tra le passività deve essere rilevata la quota di utile maturata** a favore del terzo apportante, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale che la società fosse obbligata ad effettuare. Nel caso in cui in un successivo esercizio l'affare produce una perdita, l'importo della passività iscritta viene ridotta della quota di perdita maturata nell'esercizio a carico del terzo apportante.

Con riferimento **all'ammortamento** del valore di utilizzo, nonché delle eventuali quote di utile o perdita dell'affare, si effettueranno le stesse rilevazioni precedentemente indicate per l'apporto in godimento.

La società può emettere, a norma **dell'articolo 2447-ter, comma 1, lett. e), strumenti finanziari di partecipazione all'affare**, con la specifica indicazione dei diritti che essi attribuiscono. Tali strumenti verranno emessi, verosimilmente, soprattutto a fronte degli "apporti" di terzi e potranno dar luogo a diverse "categorie" a seconda dei diversi diritti patrimoniali e/o amministrativi che conferiscono ai loro possessori, i quali, riuniti in apposite assemblee "speciali", dovranno deliberare sulla nomina e revoca di un rappresentante comune per ciascuna categoria, sulla costituzione di un fondo comune per le spese, sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari, sulle controversie con la società e su altre questioni di interesse comune a ciascuna categoria (**articolo 2447-octies**).

---

## **08. IL RENDICONTO FINALE**

---

L'articolo 2447-novies, **comma 1**, stabilisce che quando l'affare "**si realizza**" ovvero "**è divenuto impossibile**", gli amministratori o il consiglio di gestione devono redigere un

rendiconto finale che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese accompagnato dalla relazione dei sindaci o del soggetto incaricato della gestione contabile.

Nell'ipotesi in cui l'affare **non si protragga oltre l'esercizio** in cui ha avuto inizio, il rendiconto finale coincide con il rendiconto periodico dello specifico. Esso deve contenere non solo il conto economico dal quale emerge il risultato economico dell'affare, ma anche lo stato patrimoniale dal quale emerge la struttura finale del patrimonio destinato. Quest'ultimo è necessario perché in presenza di debiti contratti nell'esecuzione dell'affare e non pagati, i creditori possano conoscere l'esatta composizione del patrimonio destinato ai fini delle eventuali azioni esecutive da svolgere o della richiesta di liquidazione del medesimo ai sensi **dell'articolo 2447-novies, comma 2**.

Tuttavia, poiché, **il rendiconto finale**, oltre ad essere allegato al bilancio della società quale ultimo rendiconto periodico, deve essere contenuto in un documento distinto da depositare nell'ufficio del registro delle imprese (documento che ha la funzione di rendere noto a tutti gli interessati il risultato economico dell'affare ed i costi e ricavi che lo hanno determinato), si ritiene necessario che esso si componga del conto economico dell'ultimo periodo e di una nota di riepilogo di tutti i costi ed i ricavi riferiti all'affare.

## **09. FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

Si tratta in sostanza dell'operazione di **project financing**, che collega un finanziamento alla realizzazione di una specifica operazione economica **ed utilizza** per il rimborso del finanziamento **i proventi dell'operazione (affare)**.

Vi sono due possibilità:

<b>a)</b>	che si tratti di un finanziamento che prescinde dalla contemporanea esistenza di un <b>"patrimonio destinato"</b> ai sensi del <b>1° comma, lett. a)</b> dell'articolo <b>2447-bis</b> ;
<b>b)</b>	che il finanziamento venga negoziato in collegamento con la contemporanea istituzione di un <b>"patrimonio destinato"</b> .

Nella **prima ipotesi** è necessario che il contratto di finanziamento contenga quanto segue:

un'indicazione dei costi previsti e dei ricavi attesi;

il piano finanziario il quale precisi: quanta parte dei costi viene coperta dal finanziamento destinato, quali proventi dell'operazione sono destinati al suo rimborso, le garanzie eventualmente offerte al finanziatore, i tempi del rimborso ed i controlli che il finanziatore può svolgere sulle modalità di realizzazione dell'affare;

le modalità ed i tempi di realizzazione dell'affare, i beni strumentali della società che la stessa destina alla realizzazione del medesimo e le garanzie che la società offre in merito all'obbligo di eseguire il contratto e di realizzare con correttezza e tempestività l'operazione

Importante è la previsione della **lett. h) articolo 2447-decies** ove è prevista l'indicazione del **tempo massimo di rimborso**, decorso il quale nulla è più dovuto al finanziatore. In base a questa disposizione, il terzo finanziatore può anche ricevere un importo complessivo che non copre l'intero finanziamento accordato alla società, subendo così una perdita. La società realizza invece una **sopravvenienza attiva**, perché rimborsa un importo inferiore a quello del finanziamento ricevuto.

Nella **seconda ipotesi**, alcuni degli elementi sopra indicati figurano già nella delibera di istituzione del patrimonio destinato e nel piano economico-finanziario in essa contenuto, il quale deve indicare, fra le fonti finanziarie di copertura dei costi dell'affare, il ricorso ad eventuali **finanziamenti destinati** (i quali non vanno confusi con gli **apporti di terzi** remunerati con una quota di partecipazione agli utili dell'affare medesimo).

Per i contenuti degli ulteriori **OIC** si visionino le apposite **Schede**, riportate in questa **Sezione**.